



N° R.G. ~~NOT REATO~~ ^{TRIBUNALE} 18794/09
N° R.G. ~~Tribunale~~ ^{NOT REATO} 48345/07

Sent. n°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

IV Sezione Penale

Composto dai Signori Magistrati:

PRESIDENTE Dott. *Bruno Costantini*
GIUDICE Dott. ssa *Isabella Russi*
GIUDICE Dott.ssa *Roberta Di Gioia*
PM Dott. **Antonino DI MAIO**

Con l'assistenza del cancelliere: Giacomo CACCIATORE

Il giorno 23 Gennaio 2017

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale di I grado

C o n t r o

1. **AIELLO SERGIO** nato a Roma il 16.2.1951
Liberato, assente
2. **DE ROMA ANTONIO** nato a Roma il 8.7.1956
Liberato, assente
3. **MONGILLO RENATO** nato a Roma il 16.10.1947
Liberato, assente
4. **MENDUNI PAOLO GIUSEPPE** nato a Poggiardo (LE) il 19.4.1941
Liberato, assente
5. **PAGANELLI CARMELINA** nata a San Buono (CH) il 17.5.1966
Liberata, assente
6. **IPPOPOTAMI PAOLO** nato a Roma il 13.8.1948
Detenuto per altra causa, assente per rinuncia

P.C. A.S.L. RMC Avv. **Rocco CRINCOLI**
(A.S.L. RM 2)

I M P U T A T I

Come da foglio allegato:

Conclusioni: PM: per il capo DD assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti gli imputati. Per gli imputati Aiello, Celotto, Ippopotami per i capi A - BB anni 6 di reclusione. Per l'imputato Mongillo per il capo B anni 4 di reclusione. Non doversi procedere per i capi B - CC - FF - EE

P.C. come da conclusione e nota spese;

186

IMPUTATI

in ordine ai seguenti fatti-reato:

CELOTTO, IPPOPOTAMI, AIELLO, DE ROMA

A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 314, 61 n. 7 c.p. perché in concorso tra loro e con Pasquali Luana per cui si procede separatamente, Celotto Mario in qualità di direttore Amministrativo dell'ASL RM/C, Ippopotami Paolo in qualità di funzionario preposto alla compilazione materiale dell'ordinativo di pagamento, Aiello Sergio in qualità di Responsabile della UOC Affari Legali della medesima ASL, Pasquali Luana, in qualità di funzionario della UOC Risorse Finanziarie con potere di firma sui mandati di pagamento, De Roma Antonio quale istigatore e beneficiario della condotta illecita, si appropriavano della somma di € 31.500,00 oggetto della transazione del 9.7.2004 (riportante la falsa sottoscrizione dell'Avv. Sepe Andrea, una sigla "per l'ASL RM/C" non appartenente al Direttore Generale Menduni Paolo, e la sottoscrizione dell'avv. Aiello Sergio) e del relativo ordinativo di pagamento n. 1637 del 12.7.2004 (predisposto da Ippopotami Paolo e dallo stesso inserito nel sistema informatico "OLIAMM"); somma in realtà non dovuta e della quale il Celotto e la Pasquali (moglie del beneficiario De Roma Antonio) nella loro rispettiva qualità, avevano la piena disponibilità; fatto aggravato dal danno patrimoniale di rilevante entità cagionato all'ente; in Roma il 12.7.2004 (data del mandato di pagamento)

CELOTTO, IPPOPOTAMI, AIELLO, DE ROMA

B) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 476 e 479 c.p. perché in concorso tra loro e con Pasquali Luana per cui si procede separatamente, nelle qualità specificate al capo che precede falsificavano l'atto di transazione ivi indicato apponendo materialmente la falsa firma dell'avv. Sepe Andrea e facendo falsamente risultare come sottoscritta la stessa transazione dal legale rappresentante dell'ASL-RM/C, direttore generale Paolo Menduni; in Roma in epoca antecedente e prossima al mandato di pagamento, 12.7.2004

OMISSIS

C. AA

Difensori: per Paganelli Carmelina, assoluzione perché il fatto non sussiste e ai sensi dell'art. 541 c.p.p la condanna alle spese sostenute dalla propria assistita;

per Menduni Paolo, assoluzione perché il fatto non sussiste;

per Mongillo Renato, assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto, in ulteriore subordine il fatto non costituisce reato, derubricazione in abuso d'atto di ufficio e prescrizione.

per De Roma Antonio, assoluzione ex art. 530 c.p.p;

per Celotto Mario, assoluzione per tutti i capi di imputazione per insussistenza del fatto, per il capo BB in subordine riqualificazione del fatto in abuso d'atto di ufficio e di conseguenza non doversi procedere per intervenuta prescrizione;

per Aiello Sergio, assoluzione perché il fatto non sussiste. In subordine riqualificare il fatto in abuso di ufficio. Capi A, BB, DD non doversi procedere per intervenuta prescrizione;

per Ippopotami Paolo, assoluzione perché il fatto non sussiste per i capi A - BB - DD. In subordine assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. In subordine per i reati di peculato chiede riqualificazione del fatto in abuso di ufficio e non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Per il capo B assoluzione per non aver commesso il fatto . in subordine non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Per il capo CC assoluzione per non aver commesso il fatto. In subordine non doversi procedere per prescrizione

1828

in particolare sostituendo alla sigla "IPM" indicante il compilatore del mandato di pagamento la sigla "PAVAN"
e cancellando alcuni dati originariamente inseriti nel mandato di pagamento trasmesso alla Tesoreria;
acc. in Roma il 24.11.2005

CELOTTO, AIELLO, PAGANELLI

DD) delitto p. e p. dagli artt. 110, 48, 314, 61 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro e con Marzetti Francesco, per cui si procede separatamente, Celotto Mario in qualità di direttore Amministrativo dell'ASL RMC, Ippopotani Paolo in qualità di funzionario preposto alla compilazione materiale dell'ordinativo di pagamento, Aiello Sergio in qualità di Responsabile della UOC Affari Legali della medesima ASL, Marzetti quale istigatore e beneficiario della condotta illecita, Paganelli in qualità di difensore del Marzetti, si appropriavano della somma di € 1.600.000,00 oggetto della transazione del 18.2.2005 (apparentemente sottoscritta da tutti i soggetti interessati nella medesima data in essa risultante) che facevano sottoscrivere, anche, al direttore generale Menduni Paolo indotto in errore in ordine alla legittimità e doverosità del pagamento disposto, e del relativo pagamento mediante procedura di accredito quale voce stipendiale in favore del Marzetti stesso; somma in realtà non dovuta e comunque non dovuta nella misura corrisposta e della quale il Celotto e ed il Menduni nella loro rispettiva qualità, avevano la piena disponibilità; fatto aggravato dal danno patrimoniale di rilevante entità cagionato all'ente;

in Roma nella data del 24.2.2005 (data di accreditamento della somma sul c/c del Marzetti)

CELOTTO, AIELLO, MENDUNI, PAGANELLI

EE) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro e con Marzetti Francesco, per cui si procede separatamente, nelle qualità specificate al capo che precede falsificavano l'atto di transazione ivi indicato facendo falsamente risultare come apposta nella data ivi risultante la sottoscrizione contestuale di tutti i soggetti interessati e sottoscrittori dell'atto;

in Roma in epoca prossima al 18.2.2005 (data della transazione)

CELOTTO



CELOTTO, IPPOPOTAMI, MONGILLO

BB) delitto p. e p. dagli artt. 110, 314, 61 n. 7 c.p. perché in concorso tra loro e con Pasquali Luana per cui si procede separatamente, Celotto Mario in qualità di direttore Amministrativo dell'ASL RM/C, Ippopotami Paolo in qualità di funzionario preposto alla compilazione materiale dell'ordinativo di pagamento, Pasquali Luana, in qualità di funzionario della UOC Risorse Finanziarie con potere di firma sui mandati di pagamento, Mongillo Renato quale titolare della Security Service srl e quindi istigatore e beneficiario della condotta illecita, si appropriavano della somma complessiva di € 1.142.000,00 di cui alle fatture nn. 493 e 1420 del 2004 aventi ad oggetto il pagamento di interessi per ritardo pagati con mandati di pagamento n. 1206 del 17.5.2004 (€ 1.100.000,00) e n. 1380 del 10.6.2004 (€ 42.000,00) (predisposti da Ippopotami Paolo e dallo stesso inseriti nel sistema informatico "OLIAMM"); somme in realtà non dovute e comunque non dovute nella misura corrisposta e della quale il Celotto e la Pasquali nella loro rispettiva qualità, avevano la piena disponibilità; fatto aggravato dal danno patrimoniale di rilevante entità cagionato all'ente ;
in Roma nelle date dei mandati di pagamento

CELOTTO, IPPOPOTAMI:

CC) delitti p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, e 615 ter comma 2° nn. 1 e 3, e 61 n. 2 c.p. perché in concorso tra loro , con Garrioli Tiziana, per cui si procede separatamente, e con persone non identificate, nella qualità, il Celotto Mario, di Direttore Amministrativo dell'ASL ROMA/C, l'Ippopotami, di dipendente della medesima azienda sanitaria, e la Garrioli in qualità di consulente dell'ASL RM/C per l'assistenza applicativa su sistema amministrativo contabile e fiscale, abusando, pertanto, dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti la loro pubblica funzione, in distinte occasioni ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, si introducevano abusivamente, al fine di occultare i reati dagli stessi commessi, nel sistema informatico dell'Azienda Sanitaria Locale ROMA/C ed in particolare nella sezione dedicata alla archiviazione informatizzata dei mandati di pagamento, alterando alcuni dati relativi ai seguenti mandati di pagamento :

- mandato numero 1026 del 17.5.2004 , pari a Euro 1.100.000,00, ditta fornitrice la società SECURITY SERVICE srl;
- mandato numero 1380 del 10.6.2004 , pari a Euro 42.000,00, ditta fornitrice la società SECURITY SERVICE srl;

6

188

FF) delitti p. e p. dagli artt. 31 c.p. e 176 c.p. perché, nella qualità specificate al capo che precede, firmava falsamente la nota del 10.2.2005 della Direzione amministrativa dell'ASL RM/C indirizzata alla UOC Medicina Legale con cui si chiedeva la nomina di un collegio medico per la "espressione di un parere medico legale di parte in ordine al grado di infermità" del Marzetti Francesco, apponendovi la frase "dalla documentazione in atti" e sostituendo tale nota a precedente nota pari numero di protocollo e data dal medesimo contenuto e priva della frase indicata;

in Roma tra il 14.2.2005 ed il 16.2.2005



MOTIVAZIONE

Gli odierni imputati, all'esito dell'udienza preliminare, venivano tratti in giudizio per rispondere dei delitti loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Nel corso dell'istruttoria, più volte rinnovata a causa del mutamento della composizione del Collegio, si escutevano i numerosi testimoni indicati dalle parti e si acquisiva la copiosa documentazione agli atti. Si esaminavano, quindi, gli imputati presenti e si acquisivano, ai sensi dell'art. 513 cpp, i verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati rimasti contumaci o che comunque non si erano sottoposti al richiesto esame. Al termine dell'istruttoria aveva luogo la discussione finale.

Le risultanze processuali non consentono il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di peculato e falso in atto pubblico loro rispettivamente contestati nei capi A, B, BB, DD; EE.

Quanto ai residui reati di cui ai capi CC ed FF, in relazione ai quali risulta raggiunta la prova, va invece dichiarata la loro estinzione, ai sensi dell'art, 157 c.p.

I reati di peculato in contestazione La figura delittuosa di cui all'art. 314 cp, dopo la modifica introdotta con la legge del 26.4.1990, si configura unicamente nel caso di appropriazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, del danaro o di altra cosa mobile altrui, di cui, per ragione del suo servizio, abbia il possesso o comunque la disponibilità.

Per appropriazione si intende l'utilizzazione di denaro o di altra cosa mobile altrui, da parte del soggetto avente la precisata qualità, al di fuori dei limiti assegnati al suo potere, mediante un comportamento *uti dominus* del medesimo.

Perché, dunque, si configuri il delitto di peculato, gli esborsi patrimoniali, o comunque gli atti che comportino disposizione di cose altrui, compiuti dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio), devono essere posti in essere in assenza di alcuna giustificazione, realizzandosi, in questo modo, l'interversione nel possesso, in quanto viene ad interrompersi la relazione funzionale tra il danaro (o altre cose mobili) e il suo legittimo proprietario.

Il delitto in esame si configura, indifferentemente, sia nell'ipotesi in cui il soggetto attivo agisca al fine di realizzare un personale profitto, sia nell'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere per un profitto altrui, atteso che il requisito del profitto non è richiesto quale elemento soggettivo o oggettivo della fattispecie di cui all'art. 314 cp (cfr., tra le tante, Cass. Sez.IV, 10.6.1993 n 8009; Sez. IV 16.12.2011 – 26.3.2012 n 11636).

Nei capi di imputazione di cui ai capi A, BB e DD si contesta, per l'appunto, agli imputati rispettivamente indicati nel decreto che dispone il giudizio, ad alcuni nella qualità di pubblici ufficiali e ad altri quali istigatori e beneficiari della condotta illecita, di aver erogato somme di denaro "non dovute".

Più specificamente si contesta, nei capi A e DD che, rispettivamente, l'odierno imputato DE ROMA Antonio e MARZETTI Francesco (soggetto separatamente giudicato), quali istigatori e beneficiari delle condotte illecite, abbiano ottenuto somme di denaro ad essi non spettanti, e comunque non nella misura erogata, a seguito di transazioni intervenute nel corso delle cause civili da essi promosse nei confronti della ASL RM/C, per il riconoscimento del loro diritto al risarcimento per infortuni a loro dire subiti per causa di servizio.

In definitiva si ipotizza, da parte della pubblica accusa, che le due transazioni abbiano creato una facciata di legittimità, costituendo, al contrario, il mezzo atto a consentire l'appropriazione di denaro pubblico da parte degli imputati.

Nel capo BB si contesta, invece, l'appropriazione, da parte di funzionari della ASL ROMA/C e del soggetto "istigatore e beneficiario" MONGILLO, titolare della Security Service, di somme erogate in favore di quest'ultima a titolo di interessi per ritardato pagamento, interessi che - si ipotizza - non erano dovuti.

Altre contestazioni riguardano, poi, falsi in atto pubblico in ipotesi connesse ai delitti di peculato sopra indicati.

Capo DD

La vicenda relativa al MARZETTI, sulla base delle emergenze processuali, può essere così riassunta.

Il MARZETTI, quale dirigente dal 1977 della ASL RM C, nell'anno 1996 era stato collocato a riposo, perché riconosciuto "non idoneo al servizio d'istituto permanentemente" per gravi patologie, tra le quali la "riduzione del visus ad 1/50 per ciascun occhio".

Queste patologie erano state riconosciute come derivanti da causa di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza e da autorità sanitarie competenti che si erano espresse in senso favorevole al riconoscimento, tra cui la Commissione medico ospedaliera presso il Centro Militare di medicina legale di Roma.

A fronte di ciò il MARZETTI aveva promosso, nell'anno 2004, una causa civile davanti al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nei confronti della ASL RM C, per ottenere il riconoscimento del suo diritto al risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali, connessi alla sua infermità, con quantificazione degli stessi in complessivi euro 4.123.948,46.

Nel corso della causa, dopo che era iniziata l'istruttoria, tra le parti veniva raggiunto un accordo transattivo, che riconosceva al MARZETTI la somma complessiva di euro 1.600.000, di cui euro 800.000,00 per danno biologico e morale ed euro 800.000,00 per danno patrimoniale (cfr. l'accordo transattivo in atti).

Tale transazione formava oggetto di una denuncia sporta dalla dott.ssa Elisabetta PACCAPELO, nominata

direttore generale della Roma/C il 16.8.2005, che, dopo l'assunzione della sua carica, aveva riscontrato alcune anomalie concernenti sia la pratica relativa alla vicenda MARZETTI, che quelle relative alle vicende DE ROMA e Security Service.

In merito alla transazione MARZETTI, come emerso dalla deposizione della predetta, era stata da essa riscontrata, tra l'altro, la presenza della firma di CELOTTO Mario, all'epoca direttore amministrativo della ASL RM C, ma la mancanza della firma dell'allora direttore generale MENDUNI, così come del responsabile dell'ufficio legale della ASL (dal momento che l'Avv. AIELLO, che ricopriva tale ruolo, aveva precisato con una nota che la sua firma esistente sull'atto aveva solo una funzione di autentica delle firme), ed infine della deliberazione di ratifica della transazione.

Altra anomalia riscontrata era relativa alla modalità del pagamento dell'importo concordato in sede di transazione, avvenuto non già con uno specifico mandato ma con la busta paga.

Nei confronti del MARZETTI, come degli altri imputati odierni, venivano svolte indagini, dalla Procura di Roma, che portavano alla formulazione delle imputazioni oggetto di esame.

Il MARZETTI, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in data 28.11.2007 chiedeva il patteggiamento, e nei suoi confronti veniva emessa dal GUP sentenza ai sensi dell'art. 444 cpp, con applicazione, nei suoi confronti, della pena di anni 1 mesi 10 di reclusione.

La ASL RM C, in seguito, con atto notificato il 19.5.2008, agiva in sede civile per il riconoscimento della nullità della transazione suddetta, per mancanza ed illiceità della causa, con contestuale richiesta di restituzione della somma di euro 1.600.000,00.

Il MARZETTI proponeva, in via riconvenzionale, ove fosse stata ritenuta invalida e/o inefficace la transazione, la medesima domanda proposta davanti al giudice del lavoro, tendente ad ottenere la condanna dell'ASL RM C al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dall'infermità contratta per causa di servizio.

Nel corso della causa civile il giudice nominava il C.T.U., in persona della dott.ssa Maura MARCHESI, medico chirurgo specialista in oftalmologia, per l'accertamento medico legale della malattia lamentata dal MARZETTI, per la quale era intervenuta la transazione.

La causa, all'esito della disposta consulenza medica, le cui conclusioni sono state interamente recepite dal giudice civile, terminava con il rigetto della domanda proposta dalla ASL RM C. In particolare il Tribunale escludeva la illiceità della causa della transazione, e riteneva accertate la grave patologia del MARZETTI, con il riconoscimento della invalidità permanente nella misura del 75-80 %, e la sua riferibilità a causa di servizio. Si legge, nella sentenza che per la invalidità permanente accertata potrebbe equitativamente liquidarsi la somma di euro 578.000,00, facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma per l'anno 2012, mentre per il danno subito per effetto dell'anticipata conclusione del rapporto di lavoro conseguente alla suddetta patologia, sarebbe liquidabile da un minimo di euro 1.134.971,75 ad un massimo di euro 2.268.387,66.

E' precisato, nel provvedimento (oggetto di produzione da parte della difesa CELOTTO e PAGANELLI), che "l'accertamento di una infermità gravemente invalidante per causa di servizio (che dal 1982 è lentamente progredita sino a giungere a circa l'80%) e del conseguente diritto del MARZETTI al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) nella misura di almeno euro 1.700.000,00, convergono nel far escludere che la transazione di cui si tratta abbia determinato un'indebita appropriazione di somme, e con essa il peculato" (ciò nell'ambito dell'accertamento dell'esistenza o meno del reato, secondo i canoni della legge penale, compiuto dal giudice *incidenter tantum*).

Il MARZETTI, sulla base di questa sentenza del giudice civile, emessa il 25.10.2013 e divenuta irrevocabile, depositava, presso la competente Corte di Appello di Perugia, il ricorso con cui avanzava richiesta di revisione della sentenza emessa nei suoi confronti, sopra richiamata.

La Corte, con sentenza emessa il 2.2.2016 (acquisita agli atti in copia), revocava la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Roma in data 13.11.2007, e assolveva il MARZETTI dal reato ascrittogli per l'insussistenza del fatto, ciò in quanto veniva dalla stessa riconosciuta, alla sentenza emessa dal Tribunale Civile, la valenza di una nuova prova, atta a "scardinare la tenuta logica" delle prove acquisite e valutate in sede di patteggiamento. Evidenzia, in particolare, la Corte, che "in tale contesto non solo l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria del MARZETTI non può più essere messo in discussione, all'esito dei nuovi accertamenti peritali eseguiti in sede civile, ma la stessa esclusione di ogni incidenza dell'accordo corruttivo sull'accordo transattivo, con il pieno ed incondizionato riconoscimento della spettanza al MARZETTI di un importo a titolo di risarcimento del danno addirittura superiore a quello definito nell'accordo transattivo del 18.2.2005, importa il venir meno di ogni rilievo al fine che ne occupa del materiale probatorio già valutato dal Giudice del patteggiamento".

Le riferite emergenze fanno dunque escludere che la somma concordata in sede transattiva tra le parti, non fosse dovuta al MARZETTI, e l'aver erogato detta somma in favore del medesimo - a prescindere dalle modalità, certamente illegittime, con le quali ciò è avvenuto, e dal contesto di illiceità nel quale sembra si siano mossi alcuni protagonisti della vicenda (cfr. le dichiarazioni rese dal MENDUNI nelle pagg. 8 e segg, della trascrizione dell'8-10-2015, relative alla richiesta di denaro fatta al MARZETTI per

l'erogazione della somma oggetto della transazione, da parte del direttore amministrativo dell'ASL RM C, CELOTTO Mario) - non concreta l'ipotesi di reato in esame.

Capo EE - Del tutto infondata risulta, altresì, la contestazione mossa nel capo EE agli imputati CELOTTO, AIELLO, MENDUNI e PAGANELLI - a quest'ultima, peraltro, come nel precedente capo, per il suo ruolo di difensore del MARZETTI - in relazione alla presunta falsità dell'atto di transazione.

Detta falsità sarebbe consistita nel far apparire come contestuale la sottoscrizione dell'atto transattivo, da parte dei firmatari, mentre lo stesso sarebbe stato sottoscritto in tempi diversi, in particolare dal direttore generale MENDUNI.

Quest'ultimo ha chiarito di aver in effetti firmato nel suo ufficio l'atto transattivo in questione, dopo che tutte le altre parti - e tra queste, il responsabile del procedimento, che se ne assumeva la responsabilità - lo avevano firmato in altro ufficio dello stesso edificio, in quanto, secondo quella che era la prassi, osservata in tutte le direzioni generali, egli controllava e sottoscriveva a fine giornata tutti gli atti che richiedevano la sua firma, atti che venivano lasciati sulla sua scrivania.

Ciò, tuttavia, non concreta alcuna falsità, atteso che nessuna attestazione è contenuta nell'atto relativa alla contestualità dell'apposizione delle firme, contestualità che non è del resto richiesta ai fini della validità della transazione.

La transazione, peraltro, costituisce un negozio di diritto privato ed ha nella fattispecie ad oggetto un accordo volto a comporre una controversia di natura strettamente privatistica, attinente ad una richiesta di risarcimento danni, sicché, a nulla rilevando che uno dei soggetti contraenti appartenesse alla pubblica amministrazione, non sarebbe neanche configurabile l'ipotizzato delitto di falsità ideologica in atto pubblico.

Capo FF - L'imputazione, contestata al solo CELOTTO, ha ad oggetto la nota a firma del CELOTTO, in data 10.2.2005, protocollo 307/p, inviata in pari data dallo stesso - all'epoca direttore amministrativo della ASL RM C - alla U.O.C. medicina legale, per richiedere la nomina di un collegio medico, che avrebbe dovuto esprimere un parere medico legale in ordine al grado di infermità del MARZETTI.

Come riferito nell'udienza del 17.2.2014 dal Luogotenente dei CC SBARDELLA Moreno, autore delle relative indagini, dall'esame della documentazione esistente presso la ASL RM C, emerse che in data successiva al 10.2.2005, e precisamente il 16.2.2005, era stata trasmessa con fax, al medesimo ufficio, una nota apparentemente uguale, avente la stessa data e lo stesso numero di protocollo, e la firma del CELOTTO, ma che aveva in realtà un contenuto diverso, essendo state aggiunte, a mano, le parole "dalla documentazione in atti", con le quali veniva dunque ad alterarsi un atto che era stato già precedentemente formato, e che era stato comunicato anche all'esterno.

Ciò trova riscontro nell'esame delle due note, che sono state acquisite agli atti, e nelle altre emergenze processuali, relative agli esiti delle testimonianze raccolte, che consentono di ricondurre all'imputato l'attività di falsificazione.

Il reato contestato al CELOTTO, essendo punito con la pena della reclusione fino ad un massimo di sei anni, è tuttavia coperto da prescrizione, essendo decorso il relativo termine massimo, pari a sette anni e sei mesi.

Capi A e B Nel capo A dell'imputazione si ipotizza che i quattro imputati CELOTTO, IPPOPOTAMI, AIELLO e DE ROMA, nella loro rispettiva qualità loro contestata, si siano appropriati della somma di euro 31.500,00, mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo che contemplava il riconoscimento, da parte dell'Azienda Sanitaria RM C in favore di DE ROMA Antonio, della somma suddetta, in realtà non dovuta dall'amministrazione, e l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Le indagini, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del Maresciallo dei Carabinieri RUSSO Vincenzo, del Nucleo Investigativo, presero le mosse da un esposto presentato dal direttore generale dell'Azienda Sanitaria, Dott.ssa PACCAPELO, ove la stessa evidenziava alcune anomalie.

Il DE ROMA, dipendente dell'ASL RM C, aveva promosso due azioni civili nei confronti dell'Azienda Sanitaria, con le quali aveva chiesto il risarcimento dei danni per dei sinistri a lui occorsi, dei quali riteneva responsabile l'Amministrazione, nella misura complessiva di euro 60.000,00. Le domande proposte dal DE ROMA erano state entrambe rigettate dal Tribunale civile di Roma, e l'attore aveva proposto appello avverso le due pronunce. L'Azienda si era costituita proponendo, in una delle due cause, anche appello incidentale per il capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese. Nonostante le pronunce favorevoli all'Amministrazione in primo grado, ha dichiarato il teste, le due parti addivenivano ad un accordo transattivo, consacrato in un atto che prevedeva il riconoscimento, in favore del DE ROMA, della somma complessiva di euro 31.500,00. Nell'atto in questione, quale giustificazione del raggiungimento dell'accordo, si faceva riferimento alla necessità di non coltivare un contenzioso pendente solo per la determinazione del quantum, mentre, nella realtà, le cause pendevano in appello a seguito di pronunce di primo grado sfavorevoli al DE ROMA sull'an. L'atto di transazione, acquisito in copia agli atti, era sottoscritto dal DE ROMA (e non anche dal suo legale), e recava poi la firma del legale dell'ASL, e non anche del Direttore Generale dell'ASL (MENDUNI), quale soggetto che era abilitato ad impegnare l'ente. Inoltre, agli atti dell'Azienda, in particolare agli atti dell'Unità Affari Legali, incaricata di curare i contenzioni dei dipendenti, vi era solo una lettera di trasmissione a firma del suo dirigente, la lettera di trasmissione all'U.O.C. Risorse finanziarie, e il mandato di pagamento 1637, con cui veniva disposto il pagamento tramite assegno della tesoreria, ossia la Banca di Roma. Sul mandato di pagamento vi erano le firme della sostituta del dirigente della U.O.C. (dott. DI CESARE) PASQUALI Luana (moglie del DE ROMA, la cui firma è stata confrontata dall'operante con lo specimen di firma della medesima, depositata presso l'Azienda) e del direttore amministrativo dell'ASL RM C, CELOTTO Mario. Il mandato di pagamento era poi contrassegnato dall'identificativo "IPPO", abbreviazione del cognome "Ippopotami", riferibile ad IPPOPOTANI Paolo, dipendente di quella ASL, addetto all'emissione dei mandati di pagamento. Negli atti dell'Azienda non è stata trovata alcuna delega a firma del Direttore Generale MENDUNI. Quindi, mancando, nell'atto di transazione, sia la firma di una persona munita di delega, sia la firma del Direttore generale, l'atto medesimo non poteva considerarsi una "transazione perfetta" (pag. 41), e tale da giustificare l'emissione di un mandato di pagamento, mancando, peraltro, una delibera autorizzativa relativa all'impegno di spesa, che, secondo quanto riferito dalla dottoressa responsabile dell'U.O.C. affari finanziari, sempre deve accompagnare il mandato di pagamento. La transazione fu fatta il 9 luglio 2004 e dopo pochi giorni fu trasmessa all'ufficio Affari Finanziari, dove c'era la PASQUALI, la quale lo stesso giorno (12.7.2004) firmò il mandato e lo trasmise alla tesoreria. La PASQUALI era addetta all'espletamento delle attività proprie del servizio di tesoreria, ed era sostituta del dirigente responsabile U.O.C. Risorse Finanziarie a seguito di disposizione di servizio del 18.11.2003 dell'allora direttore amministrativo CELOTTO Mario.

AIELLO, quale dirigente dell'Unità Affari Legali è risultato aver inviato via fax - con protocollo 474 del 12.7.2004 - la transazione all'Avvocato SEPE, che era il legale nominato dall'Azienda nelle due cause, nonché, nella stessa data, la lettera di trasmissione all'Unità Risorse Finanziarie della transazione per il pagamento (pag. 52). L'Avvocato SEPE ha sottoscritto la transazione, ma non ha saputo dire quando, o meglio egli non ha escluso (pag. 46) di aver sottoscritto la transazione in un secondo tempo, asserendo comunque di non aver partecipato all'iter formativo della stessa.

MENDUNI Paolo è stato esaminato come imputato nell'udienza dell'8.5.2015, e in quella sede gli è stato chiesto se la firma esistente sull'atto di transazione DE ROMA fosse la sua, e il MENDUNI ha confermato che non è la sua, come già aveva riferito al PM in sede di interrogatorio. Secondo MENDUNI tutte le transazioni devono essere sempre seguite da un atto deliberativo formale, altrimenti sono "nulle" (pag. 18-19 della trascrizione).

AIELLO, esaminato nell'udienza dell'8.5.2015, ha confermato che la transazione, dopo la sua sottoscrizione, deve "trovare ingresso nell'ordinamento interno dell'ente, attraverso un atto amministrativo" (pagg. 70-71). Ha dichiarato di non aver sottoscritto l'atto di transazione in questione, ma di aver convocato il DE ROMA presso gli uffici legali. Precisa che la necessità di una transazione gli venne rappresentata dal CELOTTO, il quale gli disse che il direttore MENDUNI lo aveva pregato di risolvergli questa problematica, perché il DE ROMA, avendo ottenuto dalla Commissione il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, "andava lì a fare macello e sbraitava dicendo che l'amministrazione non lo pagava, insomma" (pag. 80), e che quindi, siccome c'era un riscontro medico, l'amministrazione aveva deciso di addivenire ad una transazione. L'importo da liquidare fu calcolato in base alla legge per le piccole invalidità (pag. 80), applicando le tabelle del tribunale di Roma. L'atto lo preparò il suo ufficio, e fu trasmesso, senza la sua firma, ma con quella di DE ROMA, alla direzione.

L'imputato ha dichiarato poi che era a conoscenza, al momento della transazione, degli esiti delle cause promosse da DE ROMA, esiti che erano stati negativi per lui in quanto non aveva dimostrato il nesso di causalità tra gli infortuni e il servizio prestato alle dipendenze dell'asi. La qual cosa però trovava conforto nell'esito della valutazione compiuta dal Comitato per pensioni privilegiate, che gli aveva riconosciuto la dipendenza dalla causa di servizio. E quindi, se lui avesse depositato questo "pezzo di carta negli appelli, perché si poteva ancora fare all'epoca, avrebbe vinto sicuramente" pag. 86. A seguito di ciò, e nell'ambito dell'esercizio di una potestà discrezionale della pubblica amministrazione, venne deciso di fare la transazione.

Secondo l'AIELLO il DE ROMA nella sostanza aveva diritto ad un risarcimento per gli infortuni subiti, e "non si voleva penalizzare in ogni modo un dipendente che aveva avuto un danno per causa di servizio". Ha precisato che il DE ROMA aveva ricevuto, dal comitato per le pensioni privilegiate, per i sinistri del 1998, del 1999 e del 2003, un riconoscimento come esiti trauma discorsivo ginocchio destro con lesione meniscale interna, pregresso trauma bulbare occhio destro" (pag. 92; poi aggiunge "è firmato da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, da Luigi Cossu. Cioè il comitato per le pensioni privilegiate non è una cosa così" pag. 92).

Nel caso in esame sussiste una situazione di obiettiva incertezza, all'esito dell'istruttoria svolta e della valutazione dei mezzi di prova offerti dalla pubblica accusa, circa il reale diritto del DE ROMA ad ottenere il risarcimento richiesto, che sarebbe stato a lui dovuto, dalla ASL RM C, presso cui lavorava, qualora egli avesse effettivamente subito degli infortuni per causa di servizio.

In merito, allo scopo di dimostrare l'assunto accusatorio, il PM ha prodotto le due sentenze di primo grado emesse dal Tribunale civile di Roma, nelle cause promosse dal DE ROMA, sentenze mai divenute irrevocabili in quanto impugnate dall'attore, ed essendo poi intervenuta, in fase di appello, la nota transazione.

Le due cause avevano ad oggetto tre infortuni, verificatisi, secondo la tesi dell'attore, in data 19.3.1990, 8.6.1992 e 8.9.1997.

I primi due hanno formato oggetto della sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma in data 29.7.2002, nella quale il rigetto è succintamente motivato, quanto al primo infortunio,

con la mancanza di prova sulle modalità dell'incidente e sul nesso di causalità tra la condotta attribuita al personale dipendente della lavanderia dell'ospedale Sant'Eugenio, dove il DE ROMA lavorava, e la caduta di quest'ultimo, e quanto al secondo con la mancanza della prova dell'esistenza della situazione di pericolo occulto (la c.d. insidia o trabocchetto) che avrebbe determinato l'incidente.

Detta sentenza, dalla motivazione molto essenziale, ha formato oggetto di impugnazione da parte dell'attore, che nell'atto di appello ha evidenziato l'esito di alcuni mezzi di prova che erano stati acquisiti nel corso dell'istruttoria - ossia l'interrogatorio formale deferito alla convenuta, dalla stessa non reso, la C.T.U., nella quale, dandosi atto del verificarsi tanto dell'infortunio del 19.3.1990 quanto di quello dell'8.6.1992, entrambi attestati da certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche e riconosciuti dall'INAIL quali infortuni sul lavoro, con erogazione del relativo indennizzo, si concludeva nel senso del riconoscimento dell'esistenza del nesso di causalità tra gli incidenti e le lesioni sofferte dal DE ROMA, la testimonianza di tale Sergio TOMASSI, che aveva assistito al primo infortunio, la documentazione medica prodotta - ed ha lamentato la mancanza assoluta, nella motivazione, di ogni valutazione circa tali acquisizioni istruttorie (come in effetti emerge dalla lettura della sentenza).

Il terzo infortunio ha invece formato oggetto della sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma, in data 30.7.2002. Dalla lettura della motivazione si evince che anche nel corso di tale causa, che ha accertato il fatto nella sua storicità, è stata disposta una C.T.U.. La domanda è stata però rigettata, in quanto è stato ritenuto non accertata con la dovuta dimostrazione "in termini inequivoci".

Non si dispone, invece, perché non prodotto, l'atto di impugnazione di detta sentenza, che pure risulta essere stata appellata dal DE ROMA.

In ogni caso, ciò che emerge dalle prove documentali acquisite nel corso dell'istruttoria (tra cui anche i verbali della commissione militare che ha a suo tempo riconosciuto, gli infortuni che formeranno poi oggetto delle domande di risarcimento avanzate dal DE ROMA, come avvenuti per causa di servizio) è che questi infortuni si erano effettivamente verificati; che, nel momento in cui è stato sottoscritto l'atto di transazione di cui trattasi, vi era effettivamente una controversia tra il DE ROMA e la ASL RM C - avente ad oggetto il diritto al risarcimento dei relativi danni da parte del primo - essendo pendenti in grado di appello le due cause promosse dal predetto; che l'atto di transazione ha dunque svolto la sua funzione di componimento delle controversie pendenti, attraverso il meccanismo delle reciproche concessioni, risultando, la ASL, aver rinunciato ad ogni contestazione sull'an e la controparte aver ridotto della metà le sue pretese, che sono state calcolate tenendo conto sia delle risultanze delle CTU che erano state disposte nel corso delle due cause che delle tabelle vigenti presso il Tribunale Civile di Roma.

In definitiva, a fronte della prova dell'effettivo verificarsi dei tre infortuni e del riconoscimento della dipendenza di questi ultimi (le cui conseguenze lesive sono attestate da documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche) da causa di servizio, da parte della commissione militare competente nonché, quanto ai due infortuni del 19.3.1990 e dell'8.6.1992, anche da parte dell'INAIL, con erogazione del relativo indennizzo (cfr. sentenza del Tribunale Civile del 29.7.2002), si dispone, quale mezzo di prova fornito dall'accusa a dimostrazione dell'insussistenza del diritto al risarcimento vantato dal DE ROMA, delle sole sentenze di primo grado sopra indicate, che, come visto, non sono però mai divenute irrevocabili, in quanto appellate dal DE ROMA, peraltro con dei motivi (almeno per quanto riguarda quelli relativi alla sentenza del 29.7.2002, avente ad oggetto i due infortuni del 19.3.1990 e dell'8.6.1992, non essendo stato acquisito l'altro atto di impugnazione relativo alla seconda sentenza) che non appaiono pretestuosi.

In assenza di ulteriori elementi, che la pubblica accusa aveva l'onere di indicare e dimostrare, non può dunque escludersi che le somme richieste dal DE ROMA a titolo di

risarcimento del danno, che con l'atto di transazione gli sono state riconosciute solo in parte, non fossero dovute.

Conseguentemente, per quanto sopra premesso, non può ritenersi raggiunta la prova del delitto contestato, a nulla valendo, in senso contrario, le emerse modalità illegittime che hanno accompagnato e seguito il raggiungimento dell'accordo transattivo.

Capo B – La contestazione di falso in atto pubblico ha ad oggetto, anche in questo caso, un atto di transazione. Per quanto attiene alla non configurabilità di questo delitto in relazione a tale tipo di atto, valgono le considerazioni già sopra svolte, con riferimento al capo d'imputazione EE, a cui si fa rinvio. Peraltro anche in questo caso deve escludersi la sussistenza stessa delle falsità contestate, atteso che l'Avv. SEPE, con una nota a sua firma prodotta dalla difesa AIELLO, non ha escluso di aver firmato l'atto di transazione in questione, sia pure successivamente alla sua redazione, e quanto alla presunta falsificazione della firma del MENDUNI, si rileva come la firma esistente in calce all'atto, ove è scritto "Per l'Asl RM C", non è una contraffazione della firma del MENDUNI, come da quest'ultimo confermato nel corso del suo esame, allorchè ha dichiarato che la firma, o per meglio dire, la "sigla" esistente in calce all'atto in questione, è del tutto difforme da quella sua, e non costituisce neppure un tentativo di imitazione, aggiungendo che del resto neppure era necessaria la sua firma in calce a quell'atto, ma era richiesto solo l'atto deliberativo successivo (nella fattispecie mancante) che egli avrebbe dovuto emettere, dopo la transazione, quale direttore generale (cfr. pagg 44 e segg. della trascrizione dell'8.10.2015).

Capo BB.

L'attività di indagine svolta ha consentito di accertare – come emerso dalla deposizione del Capitano VUCETICH – che il pagamento della somma di € 1.142.000,00, avvenuto in favore della società "Security Service" di MONGILLO, ha compreso, oltre al capitale dovuto e agli interessi legali maturati, anche la somma, pari a circa € 200.000,00, a titolo di interessi per il ritardo, somma quest'ultima che, secondo l'ipotesi accusatoria, non era dovuta e la cui appropriazione avrebbe perciò integrato peculato, sia per CELOTTO ed IPPOPOTAMI, nelle rispettive qualità di direttore amministrativo della ASL RM/C e di funzionario preposto alla compilazione materiale dei mandati di pagamento, che per MONGILLO, quale privato istigatore e beneficiario.

Sulla scorta dell'istruttoria dibattimentale svolta è pacifico l'avvenuto pagamento delle somme indicate in rubrica in favore della "Security Service".

La somma imputata a titolo di interessi di mora, in base ai mandati di pagamento n. 1206 del 17.5.2004 e n. 1380 del 10.6.2004, pur non potendo essere dovuta sulla scorta del decreto legislativo n. 231/02, in quanto applicabile solo ai contratti stipulati a decorrere dall'8 agosto 2002, tra cui non rientrano quelli di specie, poiché il rapporto tra le parti era pacificamente cessato nel mese di gennaio 2002, tuttavia trova comunque una giustificazione postuma a titolo di risarcimento per il maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

Ed infatti, nel caso di inadempimento di un'obbligazione di valuta, come quella di specie, in quanto avente sin dall'origine ad oggetto un debito pecuniario, il maggior danno spetta a qualunque creditore ne chiedi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un'apposita categoria. Inoltre, tale maggior danno può ritenersi dovuto in via presuntiva nell'eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali (cfr. Cass. civ., 26.2.2015, n. 3954; Cass. civ., Sezioni Unite, 16.7.2008, n. 19499). Ove la somma richiesta a tale titolo sia superiore rispetto a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento, sarà onere del creditore provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio,

anche in via presuntiva; in particolare, qualora il creditore abbia la qualità di imprenditore, sarà suo onere dimostrare o di aver fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, o – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite. Per altro verso, il debitore avrà l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.

Nella fattispecie, ricorrono le condizioni dedotte per giustificare la pretesa del maggior danno secondo la misura cristallizzata nelle citate fatture, poiché risulta che, in conseguenza della mancata disponibilità delle somme dovute, il creditore/Security Service si è trovato in difficoltà economiche con la propria banca, tanto da dover ricorrere ad una cessione *pro solvendo* del credito in favore della banca stessa, adeguandosi ai tassi debitori da essa praticati. Pertanto, pur non ricorrendo sul piano cronologico le condizioni per l'applicazione automatica del tasso di interesse stabilito dall'art. 5 del d. lgs. 9.10.2002, n. 231, attuativo della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, saggio determinato in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre di riferimento, maggiorato di sette punti percentuali, nondimeno la pretesa di tale maggior danno, secondo la quantificazione operata nelle due fatture citate, trova ugualmente avallo nella misura dei tassi bancari praticati da "MPS", in ragione della mancata disponibilità delle somme dovute al creditore, mancanza che ha determinato una situazione di sofferenza con la banca. Siffatto quadro contabile risulta corroborato dalle dichiarazioni rese dai consulenti tecnici della difesa, dott. Giuseppe Napoli e dott. Daniele Cauzillo. Il primo, all'esito della consultazione di contratti, mandati di pagamento, fatture ed estratti conto bancari, ha rilevato, dopo l'estrapolazione della somma riportata nelle fatture ed imputata all'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, che detto importo risulta in concreto inferiore rispetto a quello che sarebbe stato determinato applicando il metodo di calcolo del maggior danno innanzi detto. Anche il secondo, facendo riferimento al mancato pagamento delle somme dovute dall'Asl verso la Security Service, ha verificato che il maggior danno che ne è conseguito, a decorrere dalla messa in mora, quantificato secondo i criteri prima menzionati, ha raggiunto l'ammontare di euro 280.000,00, a fronte di un nocumento calcolato sulla scorta degli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali pari a circa euro 200.000. Sicché risulta in modo evidente che l'importo riportato nelle citate fatture a titolo di interessi da ritardo sarebbe stato comunque dovuto, addirittura in misura maggiore, a titolo di maggior danno, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza con riferimento all'interpretazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. Ne discende che, in difetto di computo nelle fatture di somme non dovute, il peculato è escluso in radice, non essendo stata integrata sul piano oggettivo la relativa condotta.

Capo CC La contestazione mossa al CELOTTO e all'IPPOPOTAMI nel capo in esame riguarda l'accesso abusivo al sistema informatico dell'ASL RM/C, finalizzata ad alterare alcuni dati sui mandati di pagamento n. 1026 e 1380 emessi in favore della "Security Service".

Al riguardo, dalle deposizioni testimoniali rese dalla dr.ssa Elisabetta PACCAPELO, da GARRIOLI Tiziana, originaria coimputata, sentita ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. e da Pavan Ida, è emerso anzitutto che era stata riscontrata la mancata corrispondenza tra i documenti di pagamento cartacei in originale ed i correlativi documenti informatici. Inoltre, sui mandati di pagamento in oggetto, la GARRIOLI – dopo aver ricevuto apposita

indicazione in tal senso sia dal CELOTTO che dall'IPPOPOTAMI – aveva provveduto a modificare la sigla "ippo", riferita ad Ippopotami Paolo, con la sigla "pavan", riferita ad altra impiegata, introducendosi abusivamente nel sistema informatico dell'azienda, dopo che lo stesso Ippopotami aveva carpito la password della PAVAN. Ciò al fine di retrodatare la fattura e far risultare i mandati emessi in favore della "Security Service" come compilati dalla PAVAN e non dall'Ippopotami, che vi aveva invece in effetti provveduto. Secondo quanto riferito dalla GARRIOLI, era stato proprio il CELOTTO a fornirle la password della PAVAN, dicendole che l'aveva presa l'Ippopotami e chiedendole di effettuare il cambio sui mandati di pagamento.

Il reato in questione, come aggravato, è punito con pena fino a cinque anni. Ne consegue che dalla data di commissione, risalente al 24.11.2005, fino alla data odierna è ormai decorso il termine di prescrizione massimo, pari a sette anni e sei mesi, cosicché il reato risulta estinto.

Tanto premesso, va emessa nei confronti degli imputati CELOTTO E IPPOPOTAMI, sentenza dichiarativa della estinzione dei reati loro ascritti ai capi CC ed FF per intervenuta prescrizione.

Va invece pronunciata l'assoluzione degli stessi imputati, nonché degli imputati AIELLO, DE ROMA, MONGILLO, PAGANELLI e MENDUNI dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A, B, BB, DD, EE, per l'insussistenza del fatto.

Essendo stata avanzata, dalla difesa di PAGANELLI, richiesta di condanna della parte civile costituita al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputata per effetto dell'azione civile, va emessa, ricorrendone i presupposti, condanna della parte civile ASL RM C al pagamento delle spese processuali sostenute dalla PAGANELLI, che vanno liquidate in euro 2800,00, oltre a spese generali, Iva e Cpa.

PQM

Visto l'art. 531 cpp,

Dichiara non doversi procedere nei confronti di CELOTTO Mario e IPPOPOTAMI Paolo in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi CC ed FF dell'imputazione, per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530 cpp,


Assolve CELOTTO Mario, IPPOPOTAMI Paolo, AIELLO Sergio, DE ROMA Antonio, MONGILLO Renato, PAGANELLI Carmelina, MENDUNI Paolo Giuseppe dai reati loro ascritti ai capi A, B, BB, DD; EE perché il fatto non sussiste.



Visto l'art. 541 cpp

Condanna la parte civile ASL RM C alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputata PAGANELLI Carmelina che si liquidano in euro 2800,00, oltre a spese generali, IVA e CPA.


Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Roberta Di Gioia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
19 APR 2017
Il Funzionario Giudiziario
Dott. FRANCO DE FINIS



Il Presidente estensore
Dott. Bruno Costantini



10

Sentenza divenuta irrevocabile per tutti
il 19/06/2017
Il Funzionario Giudiziario
Dott. FRANCO DE FINIS
4 LUG 2017
